SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 590)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1977

Adeguamento del trattameno economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento economico di missione e di trasferimento all'interno è stato fissato, da ultimo, nel 1973 e precisamente dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Da qualche tempo viene sollecitato da varie Amministrazioni statali un provvedimento migliorativo di tale trattamento ritenuto non più adeguato a rimborsare il personale delle presumibili spese per i servizi fuori sede e per gli occasionali trasferimenti.

Invero, le attuali misure dell'indennità di trasferta risalgono ad una iniziativa governativa del 1972 che ha sostanzialmente raddoppiate le misure preesistenti, risalenti al 1961.

Nel corso, però, di questi ultimi tre anni si è determinata una notevole diminuzione del potere d'acquisto della moneta con conseguenti riflessi negativi anche sull'indennità di missione rivolta essenzialmente a coprire le spese di vitto e alloggio.

La stessa situazione si è verificata per i rimborsi e le misure delle indennità da corrispondere in occasione dei trasferimenti del personale statale, atteso che sono intervenuti aumenti anche nel settore dei trasporti effettuati mediante vettore privato.

Si rende pertanto necessario ed urgente provvedere ad un adeguamento delle misure delle indennità relative sia al trattamento di missione sia a quello di trasferimento.

Circa il trattamento di missione, tenuto conto peraltro che le misure della relativa indennità, come risulta dalla esperienza passata, si sono sempre rivelate inadeguate sin dal momento in cui la legge di rivalutazione è entrata in vigore, attese le inevitabili lungaggini dell'*iter* legislativo, si è ritenuto opportuno consentire la revisione annuale delle

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

diarie mediante decreto del Ministro del tesoro stabilendo peraltro un tetto per gli aumenti in misura non superiore al 10 per cento di quelle in vigore nell'anno precedente, fermo restando che gli eventuali maggiori aumenti necessari dovranno continuare ad essere disposti con normali provvedimenti legislativi.

In particolare, le innovazioni apportate con il provvedimento migliorativo sono le seguenti:

1) le attuali misure dell'indennità di missione sono state aumentate, per fasce di qualifiche, di una percentuale variante da un minimo del 50 ad un massimo del 100 per cento. I maggiori aumenti percentuali sono stati attribuiti alle qualifiche meno elevate al fine di consentire un maggiore adeguamento delle diarie in atto molto basse. Ciò consentirà anche di ridurre le differenze esistenti tra le varie misure;

2) è prevista, inoltre, la facoltà per il dipendente di chiedere il rimborso della spesa sostenuta per l'alloggio in albergo. In tale caso, però, l'indennità tabellare di trasferta viene ridotta di un terzo;

3) tenuto conto degli inconvenienti cui aveva dato luogo l'applicazione della precedente norma concernente l'obbligo del rientro giornaliero nelle missioni a breve distanza, viene meglio disciplinato tale obbligo nel senso che per le missioni svolte nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale — a distanza comunque non superiore agli 80 Km. — il rientro stesso dovrà sempre avvenire qualora lo consentano regolari servizi di linea;

4) vengono soppresse le attuali riduzioni della diaria previste in relazione alla popolazione del luogo di missione. E ciò in quanto si è constatato che in taluni casi, specialmente nei confronti dei centri di media importanza, non sussistono più quelle differenze di prezzo per l'alloggio in albergo e per il vitto che dovrebbero giustificare le preesistenti riduzioni.

Vengono, altresì, soppresse limitatamente agli ispettori le riduzioni connesse alla permanenza nella medesima località di missione, in quanto la presunzione che in genere si sopportino minori spese in relazione ad un certo assestamento *in loco* non trova riscontro nei confronti degli interessati;

5) nei confronti del personale dei ruoli ispettivi viene prevista la possibilità di effettuare, durante le missioni fuori sede, prestazioni straordinarie oltre i normali limiti individuali;

6) per l'uso del mezzo proprio la relativa indennità chilometrica è commisurata ad un'aliquota del costo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo, al fine di adeguare quanto più possibile i rimborsi all'effettiva spesa sostenuta;

7) le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nei casi di trasferimento vengono unificate ed elevate dalle attuali lire 4.800 e 5.400 a lire 6.000 a quintale;

8) le misure dell'indennità di prima sistemazione vengono maggiorate di un importo pari a due mensilità della indennità integrativa speciale vigente nel tempo. L'aumento apportato si è reso necessario considerata l'attuale insufficienza dell'importo in relazione alle spese di prima sistemazione che il dipendente trasferito deve affrontare nella nuova sede di servizio. Si è reso altresì opportuno agganciare tale indennità all'importo dell'indennità integrativa speciale al fine di garantire un automatico adeguamento al variare di quest'ultima. Il proposto aumento in misura uguale per tutti ha, infine, lo scopo di attenuare la differenza che in atto esiste tra le misure stabilite per le varie qualifiche;

9) nei confronti del personale celibe senza persone di famiglia a carico che nei trasferimenti di sede usi l'autovettura di proprietà viene esteso il diritto all'indennità chilometrica in atto prevista per l'uso del mezzo proprio a favore dei dipendenti coniugati o celibi con persone a carico, attuando così una perequazione di trattamento fra tutti i dipendenti stante la larga diffusione che ha assunto l'uso dell'autovettura;

10) dall'aumento dell'indennità di trasferta sono stati esclusi i dipendenti di ta-

luni uffici (dogana, motorizzazione civile, Utif) nelle ipotesi in cui gli stessi fruiscono del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di durata e di distanza. E ciò nella considerazione che il beneficio, previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, è stato a suo tempo concesso — in aggiunta ai compensi per servizio reso fuori orario — al solo fine di conservare agli interessati il trattamento complessivo fruito precedentemente a detta legge e quindi non corrisponde ad una particolare esigenza che giustifichi il trattamento di missione. Trattasi infatti di servizi espletati nell'ambito della cinta urbana.

Tra l'altro la spesa per la corresponsione di detto trattamento complessivo è contenuta entro predeterminati limiti stabiliti da altra norma;

11) viene prevista la soppressione del particolare trattamento di missione stabilito per il personale delle ex imposte di consumo. E ciò sia al fine di far rientrare detta categoria di personale nella normativa generale in materia sia per tutelare le qualifiche più basse il cui trattamento risulta inferiore a quello stabilito per i dipendenti statali delle qualifiche tipiche equiparabili.

Circa l'onere è da far presente che il disegno di legge non recherà, nei primi due esercizi della sua entrata in vigore, maggiore spesa per il bilancio dello Stato e per quelli delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo, in quanto si è ravvisato opportuno stabilire che per un biennio, appunto, gli stanziamenti di bilancio per missioni e trasferimenti restino congelati negli attuali importi.

Sarà pertanto cura di ciascuna Amministrazione utilizzare con oculatezza i fondi a disposizione, secondo una graduazione prioritaria delle esigenze di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge alle misure della indennità di trasferta di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportati i seguenti aumenti per fasce di qualifica:

50 per cento per le qualifiche indicate ai punti 1), 2) e 3) della tabella *A* ed 1) della tabella *B*;

65 per cento per le qualifiche indicate ai punti 4) e 5) della tabella *A*, 2) e 3) della tabella *B*, 1) e 2) della tabella *C* e 1) e 2) della tabella *D*;

80 per cento per le qualifiche indicate ai punti 3) della tabella *C*, 3) e 4) della tabella *D* e 1) e 2) della tabella *E*;

100 per cento per le qualifiche indicate ai punti 5) e 6) della tabella *D*.

Analoghi aumenti sono apportati alle corrispondenti misure della tabella *F* per il personale non di ruolo e per quello del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure della indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 2.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa del-

l'albergo di 1ª categoria per il personale indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della suindicata legge 836.

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell'ambito della provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea, semprechè la distanza non superi gli 80 Km. ».

Art. 4.

Le riduzioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applicano al personale dei ruoli ispettivi che compia missioni comportanti pernottamento fuori sede.

È abrogato l'articolo 7 di detta legge.

Art. 5.

L'articolo 12, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1972, n. 748, è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta ».

Art. 6.

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a lire 70 ed a lire 100 a chilometro.

L'indennità prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a lire 100 a chilometro.

Art. 7.

Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'articolo 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono rimborsate nella misura unica di lire 6.000 a quintale.

Il secondo comma dell'articolo 20 è abrogato.

Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono aumentate di un importo pari a due mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 ».

Art. 9.

L'aumento di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è abrogato.

Art. 11.

Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenente ai ruoli ispettivi, le prestazioni straordinarie rese fuori dalla normale sede di servizio per comprovate necessità attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni, non concorrono al raggiungimento dei limiti mensili di lavoro straordinario previsti dalle apposite norme vigenti in materia.

Art. 12.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati o in corso di approvazione.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*